



DS TECH S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

PARTE SPECIALE IV
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

INDICE

1.	FINALITÀ	3
2.	FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	3
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	4
3.1.	Le attività sensibili	4
3.2.	Il sistema dei controlli.....	4
3.2.1.	Principi generali di comportamento.....	4
3.2.2.	Principi di controllo.....	6
4.	ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	6

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello – come declinati nella Parte Generale – dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in DS Tech e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto all'art. 25-*septies*, ossia i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione nella gestione delle attività di cui al paragrafo 3 – "*Le attività sensibili rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001*";
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Nei paragrafi seguenti sono dettagliati:

- le singole fattispecie di reato rilevanti nel contesto aziendale di DS Tech e le attività sensibili ai fini del D.lgs. 231/01 - ossia le attività aziendali in cui è astrattamente possibile la commissione degli illeciti previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto;
- i principi generali di comportamento, i protocolli di prevenzione e il sistema dei controlli di cui DS Tech si è dotata in riferimento alle attività sensibili rilevate.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale di DS Tech i seguenti reati richiamati dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/01:

- A) *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 231/01)*
- a) *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
 - b) *Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).*

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

3.1. Le attività sensibili

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati della presente Parte Speciale, le attività sensibili della Società di seguito elencate.

SSL01. Gestione degli adempimenti nell'ambito di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

L'attività sensibile riguarda l'organizzazione e la gestione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro in maniera conforme agli standard, alla normativa del D.lgs. 81/2008 e alle altre normative di settore ad esso connesse.

SSL02. Gestione della sicurezza nei casi di lavoratore che presta l'attività lavorativa presso terzi

L'attività sensibile concerne l'ipotesi in cui i dipendenti di DS Tech prestino attività lavorativa presso la sede di terzi.

3.2. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, adottato da DS Tech, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- a) Principi generali di comportamento, validi per le attività sensibili;
- b) Principi di controllo, applicati in maniera specifica ai singoli processi sensibili.

Oltre ai principi di controllo sopra enunciati, la Società può prevedere per un singolo processo sensibile ulteriori presidi di controllo che garantiscono un monitoraggio più stringente delle attività aziendali svolte.

3.2.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari – in via diretta per gli esponenti aziendali e tramite specifiche clausole contrattuali per i collaboratori esterni ed i *partners* – di osservare i seguenti principi generali di

comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

La Società richiede:

- a) a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel DVR della Società;
- b) al Datore di Lavoro, agli eventuali Delegati del Datore di Lavoro, e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- c) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale eventualmente assunto ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- d) a tutti i dipendenti eventualmente assunti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- e) a tutti i dipendenti eventualmente assunti di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o agli eventuali Delegati qualunque situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- f) a tutti i dipendenti eventualmente assunti di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) a tutti i dipendenti eventualmente assunti di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro.

È responsabilità dei singoli soggetti interessati segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni che si ritenga opportuno apportare alla presente Parte Speciale.

3.2.2. Principi di controllo

I principi di controllo – così come definiti nella Parte Generale – sono l'insieme delle misure di prevenzione e degli strumenti di verificabilità *ex post* adottati dalla Società al fine di presidiare lo svolgimento delle singole attività sensibili e sono descritti in corrispondenza di ciascuna di esse.

In particolare, si tratta di:

- segregazione dei compiti: indicazione dei soggetti aziendali coinvolti nel singolo processo, al fine di garantire indipendenza ed obiettività dello stesso;
- tracciabilità dell'attività: previsione di modalità di archiviazione della documentazione rilevante ai fini della verificabilità *ex post* del processo di svolgimento dell'attività sensibile considerata;
- formalizzazione di deleghe/procure: implementazione di un sistema di poteri di firma e di rappresentanza che sia coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definito e conosciuto all'interno della Società;
- esistenza di procedure/linee guida/prassi operative specifiche: disposizioni aziendali formalizzate o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- ulteriori presidi che la Società adotta specificamente ad integrazione ed implementazione di quelli sopra elencati.

4. ANALISI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

SSL01. Gestione degli adempimenti nell'ambito di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Principi di controllo:

- a) la segregazione delle attività è garantita dal coinvolgimento di più funzioni e soggetti aziendali:
 - *Datore di Lavoro*
 - *RSPP esterno*
 - *Preposti*
 - *Addetti gestione emergenze, antincendio e primo soccorso*
 - *Medico competente*
- b) la società si è dotata di: DVR; Procedure operative in tema sicurezza; Piani di emergenza relativi a ciascuno stabile;

- c) la società ha individuato il Datore di Lavoro, ha nominato un RSPP esterno, un preposto per ogni sede, addetti al primo soccorso e alle emergenze e un medico competente;
- d) la Società effettua regolarmente la riunione periodica ed effettua riunioni con l'RSPP in caso di necessità (es. in tema di aggiornamento del DVR e del piano di emergenza relativo a ciascuno stabile);
- e) tutti i dipendenti ricevono la formazione in tema SSL;
- f) al momento dell'ingresso del nuovo dipendente, la Società valuta la formazione pregressa;
- g) al momento dell'ingresso del nuovo dipendente, la Società verifica la conoscenza da parte dei lavoratori delle procedure in materia di lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro e primo soccorso;
- h) sono previsti training obbligatori in tema SSL di cui viene controllata la partecipazione e i relativi certificati sono registrati e archiviati sia su un documento interno di Ds Tech S.r.l. che su un software in fase di implementazione di cui si avvale l'RSPP esterno;
- i) la Società monitora le scadenze dei corsi di formazione dei dipendenti;
- j) la Società prevede corsi specifici per i preposti.

SSL02. Gestione della sicurezza nei casi di lavoratore che presta l'attività lavorativa presso terzi

Principi di controllo:

- a) la segregazione delle attività è garantita dal coinvolgimento di più funzioni e soggetti aziendali:
 - *Datore di Lavoro*
 - *RSPP esterno*
- b) la società si è dotata di: DVR; Procedure operative in tema sicurezza;
- c) l'attività di DS Tech (attività di sviluppo di nuovi progetti, attività manutentiva dei software o attività di organizzazione quale kickoff/SAL) può essere svolta dai dipendenti della Società (sviluppatori, designer, project manager, team Analyst) anche presso le sedi dei propri clienti o dei partner di un RTI;
- d) in questi casi è previsto un coordinamento dell'attività con il cliente per cui il dipendente di DS Tech che svolge la propria attività in modo che lo stesso sia a conoscenza dei rischi connessi alla stessa attività e all'ambiente di lavoro.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- istituzione di un flusso informativo periodico del consulente nominato in favore dell'OdV in relazione all'attività svolta per l'attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai soggetti delegati o da qualsiasi dipendente e dal Medico Competente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere efficacemente i propri compiti l'OdV ha libero accesso al DVR ed agli altri documenti aziendali in materia di SSL adottati dalla Società, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti. Inoltre, può convocare in ogni momento il Datore di Lavoro o i suoi eventuali delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'OdV inoltre effettua periodici audit a sorpresa al fine di verificare la corretta attuazione dei presidi di controllo previsti nella presente Parte Speciale.